



COMUNE DI PORTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con:
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2006**

Successivamente modificato con:

- **DCC n. 8 del 18.4.2007**
- **DCC n. 18 del 2 Agosto 2012**
- **DCC n. 33 del 20 Dicembre 2017**
- **DCC N. 4 del 28 Marzo 2018**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- Articolo 6 Depositi di salme in osservazione

FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 Trasporti Funebri
- Articolo 14 Trasporti a pagamento
- Articolo 15 Orario dei trasporti
- Articolo 16 Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 Riti religiosi
- Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 22 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 23 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CIMITERI

- Articolo 24 Elenco cimiteri
- Articolo 25 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 26 Ammissione nel Cimitero

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 Disposizioni generali

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28 Inumazione

Articolo 29 Tumulazione

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30 Esumazioni ordinarie

Articolo 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 32 Esumazione straordinaria

Articolo 33 Estumulazioni

Articolo 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 35 Raccolta delle ossa

Articolo 36 Oggetti da recuperare

Articolo 37 Disponibilità dei materiali

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Articolo 38 Rifiuti da esumazione e da estumulazione

Articolo 39 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

CREMAZIONE

Articolo 40 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 41 Urne cinerarie

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 42 Orario

Articolo 43 Disciplina dell'ingresso

Articolo 44 Divieti speciali

Articolo 45 Riti funebri

Articolo 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 47 Fiori e piante ornamentali

Articolo 48 Materiali ornamentali

TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 49 Sepolture private

- Articolo 50 Durata delle concessioni
- Articolo 51 Modalità di concessione per i loculi
- Articolo 52 Modalità di concessione per le cellette
- Articolo 53 Modalità di concessione per le aree
- Articolo 54 Manutenzione delle aree
- Articolo 55 Costruzione dell'edicola funeraria – Termini

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 56 Divisione, Subentri
- Articolo 57 Rinuncia a concessione di loculi e cellette
- Articolo 58 Rinuncia a concessione di aree
- Articolo 59 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 60 Revoca
- Articolo 61 Decadenza
- Articolo 62 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 63 Estinzione

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Articolo 64 Accesso al cimitero
- Articolo 65 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 66 Responsabilità
- Articolo 67 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 68 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 69 Orario di lavoro
- Articolo 70 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 71 Vigilanza
- Articolo 72 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

- Articolo 73 Funzioni – Licenza
- Articolo 74 Divieti

DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 75 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 77 Schedario dei defunti

NORME TRANSITORIE ~ DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 Efficacia delle disposizioni del Regolamento e concessioni
pregresse

Articolo 79 Cautele

Articolo 80 Dirigente Responsabile del Servizio

Articolo 81 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del
rapporto concessorio

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

(1) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del Servizio e dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del

Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica
b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
b) copia del presente regolamento;
c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 6

Deposito di salme in osservazione

(1) Il Comune provvede al deposito di salme in osservazione nella Camera mortuaria di enti con i quali abbia stipulato apposita convenzione, in caso non disponga di un proprio locale.

(2) L'ammissione presso la camera mortuaria per il deposito e l'osservazione di salma è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

(4) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro è fatta sotto la responsabilità e la vigilanza del Responsabile della ditta Onoranze Funebri o persona dallo stesso incaricata, il quale attesta l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

(2) Per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere accertata in particolare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o

dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.;

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

(5) Durante le inumazioni è vietato effettuare operazioni di apertura

delle casse in legno per tagliare la cassa metallica contenente il cadavere, anche quando la medesima sia d'obbligo.

(6) Nel caso in cui sia d'obbligo l'uso della doppia cassa per il trasporto della salma, gli operatori del settore sono tenuti all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno.

(7) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(8) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(9) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, relativi alle modalità ed ai percorsi dei trasporti funebri sono disciplinati dal presente regolamento.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo

del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. *Per motivi di sicurezza e ordine pubblico, è vietato qualsiasi tipo di corteo¹.*

(4) *Abrogato²*

(5) *Abrogato*

(6) *Abrogato.*

(7) *Abrogato*

(8) *Abrogato*

Articolo 13 Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) Le Amministrazioni militari, le Congregazioni e le Confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

(3) Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 14 Trasporti a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2001, n. 26 e devono essere effettuati da Imprese di Onoranze funebri.

Articolo 15 Orario dei trasporti

(1) *Abrogato*

(2) Il Responsabile del Servizio prende atto dell'orario di celebrazione del funerale presentato dal Responsabile della Ditta di Onoranze Funebri; fornisce, all'uopo, gli opportuni chiarimenti

(3) *Abrogato*

¹ Modificato con DCC n. 4 del 28.3.2018

² Commi dal 4 al 8 abrogati con DCC n. 4 del 28.3.2018

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 20, deve restare in consegna al vettore.

Articolo 17

Riti religiosi

(1) I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario per lo svolgimento della cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Comune può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura dovrà essere indicato oltre ai dati anagrafici del defunto, la nuova destinazione della salma, allegando una dichiarazione del Comune ricevente che attesti la disponibilità della sepoltura.

(3) Al decreto è successivamente allegato il verbale chiusura del feretro come previsto dall'art. 8, comma 2).

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme in arrivo o in partenza per altro Comune possono prima di essere trasportate al Cimitero, sostare presso il luogo di culto per il tempo necessario alla celebrazione del rito religioso.

(6) Al Cimitero verrà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 22

Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

(2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

Articolo 23

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio.

CIMITERO

Articolo 24

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale dietro corresponsione della relativa tariffa.

Articolo 25

Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di arti, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato dal Responsabile del Servizio, ad esclusione di quelle effettuate in tombe di famiglia.

Nel caso in cui per effettuare le tumulazioni nelle tombe di famiglia si renda necessario l'uso del montafretri di proprietà comunale, le relative operazioni dovranno essere svolte al personale incaricato dal Responsabile del Servizio.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 26

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute indipendentemente dalla residenza. Viene comunque riservata l'esclusiva ai residenti del Comune in caso di disponibilità di loculi o cellette, inferiore a 20 unità ciascuno.

Si applica il criterio della residenza del defunto ai fini dei benefici in ordine alle tariffe, deliberate annualmente dalla giunta.

Parimenti, sono considerati a tutti gli effetti residenti le salme di persone che

abbiano trasferito la propria residenza perché ricoverate presso Istituto di assistenza o ricovero in altro Comune fino alla morte e persone non autosufficienti che si siano trasferite in altro Comune presso l'abitazione di parenti o affini per motivi di assistenza o di cura, previa presentazione di apposita autocertificazione attestante la malattia o l'impedimento.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura edicole funerarie.

Il concessionario dell'edicola o suo avente causa dispone del ricevimento delle salme.

(4) Le inumazioni e tumulazioni avverranno con i seguenti orari:

dal 1° Novembre al 30 Aprile:

- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00

- il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art 12,

Dal 1° Maggio al 31 Ottobre:

- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 09,00 alle 12 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

- il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 12,

con esclusione della domenica e dei giorni festivi.

(5) Gli orari verranno concordati con il Responsabile del Servizio a seguito di presentazione della relativa domanda.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Disposizioni generali

(1) Il Cimitero si compone di:

a) campi quinquennali, per l'inumazione di resti non ancora mineralizzati provenienti da estumulazione di loculi;

b) campi comuni, ai sensi dell'articolo relativo all'inumazione;

c) campi trentennali

d) tombe di famiglia;

d) tombe o loculi privati;

e) ossari e celle cinerarie private.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(3) Riguardo le sepolture private, la misura delle aree, i diversi tipi d'opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), si fa riferimento a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del

D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 29.

Con delibera di giunta vengono stabilite le tariffe inerenti le sepolture inerenti

- loculi,
- cellette ossario
- celle cinerarie,
- cellette ossario per resti di salme provenienti da campo comune e campo quinquennale,
- sepolture private trentennali,
- estensione contratto di concessione di loculi e cellette
- aree per tombe di famiglia.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28

Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture per inumazioni della durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento; **per i non residenti è dovuta la tariffa vigente all'atto della concessione cimiteriale, deliberata annualmente dalla giunta comunale³.**

b) sono private le inumazioni in campi trentennali;

(2) Ogni sepoltura dovrà essere immediatamente contraddistinta da una lapide provvisoria riportante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e la cura dell'area resta a carico del richiedente o avente causa. Successivamente i familiari potranno richiedere al Comune, decorso un anno dalla data del decesso, l'autorizzazione per l'installazione di una pietra tombale.

(3) L'installazione delle pietre tombali, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

(5) Ogni sepoltura verrà contraddistinta da una targhetta metallica riportante un numero progressivo.

(6)-*abrogato*

Articolo 29

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in loculi o cellette, costruite dal Comune o nelle edicole funerarie costruite dai concessionari di aree.

(2) I loculi e le cellette costruiti dal Comune sono oggetto di

³ Comma modificato con dcc n. 4 del 28.3.2018

concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successiva circolare interpretativa punto 13.2.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30

Esumazioni ordinarie

(1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 (dieci) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile nei mesi di Ottobre e Maggio, escludendo da giugno a Settembre.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 31

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 32

Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque entro sei mesi dalla sepoltura.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di

malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 che segue, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Articolo 33 Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo superiore a venti anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 (venti) anni;

- per trasferimento in altro cimitero o cremazione su richiesta dei familiari o della SOCREM;

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

(4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(5) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 che segue, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune quinquennale previa apertura della cassa di zinco.

(7) *abrogato*

(8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie eseguite su richiesta dei familiari, verranno effettuate previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 10.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al

pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Articolo 35

Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

Articolo 36

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 37

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché

i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi, le pietre tombali, ecc. che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Articolo 38

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

(1) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

(2) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

(3) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata, dal Responsabile del Servizio all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

(4) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

(5) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

(6) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Articolo 39

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

(1) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

(2) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti.

C R E M A Z I O N E

Articolo 40

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 41

Urne cinerarie

(1) L'urna cineraria deve essere di materiale resistente, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(3) E' possibile, qualora ci sia una manifesta volontà del defunto, affidare l'urna cineraria a privati purché l'urna venga sigillata, vi sia l'apposizione dei dati anagrafici, venga verbalizzata la consegna, vi sia la garanzia da ogni profanazione del luogo in cui l'urna è collocata, non vi siano vincoli. Inoltre, il Comune, mantiene la facoltà di verifiche periodiche di quanto dichiarato e degli obblighi assunti anche attraverso la Polizia Municipale.

(4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

(5) Con apposito atto, il Comune regolerà quanto necessario per la concreta applicazione della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e del D.M. 1 luglio 2002 (tariffa cremazione, conservazione o dispersione delle ceneri).

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 42

Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Servizio.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 43

Disciplina dell'ingresso

(1) Nel cimitero, di norma, si può solo entrare a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali fatta eccezione per i cani guida;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni dodici quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 44

Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione

o richiesta dei concessionari;

k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;

m) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 45

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Articolo 46

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nel campo comune possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio e in conformità di quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

(8) Sulle tombe è vietata la coltivazione di fiori, arbusti o piante di qualsiasi specie, se non contenute in appositi vasi posti sulla sepoltura.

Articolo 47

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.

(2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 48

Materiali ornamentali

(1) Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le pietre tombali, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma (1) verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 quanto applicabili.

TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 49

Sepulture private

(1) Per le sepulture private è concesso l'uso di loculi costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali in loculi,
- b) sepulture in cellette ossario o cinerarie;

(4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della

tariffa di concessione come stabilito dal Comune con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentita la Giunta.

(5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 28.

(6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile del Servizio, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del Servizio, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata della concessione e la data di decorrenza della stessa;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, il riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Articolo 50

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) La durata è fissata:

- a) in 99 (novantanove) anni, dalla data di stipula dell'atto di concessione, per i loculi inizialmente perenni e le aree destinate all'edificazione di edicole funerarie per famiglie e collettività; tutti i contratti stipulati aventi ad oggetto concessione perpetua dei loculi sono automaticamente ricondotti a concessione con termine novantanovenne ai sensi della legge vigente (D.P.R. 285/1990). Le edicole private sono rinnovabili per un uguale periodo di tempo (90 anni) previo il pagamento del canone di concessione.
- b) in 30 (trenta) anni, dalla data di stipula dell'atto di concessione, per i loculi, le cellette e sepolture private;

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per le concessioni di cui alla lett. B) del presente articolo, per un uguale periodo di tempo (tot: 30+30) dietro il pagamento del canone di concessione, vigente al momento del rinnovo della concessione stessa.

Articolo 51

Modalità di concessione per i loculi

(1) I loculi cimiteriali costruiti dal Comune sono dati in concessione per la tumulazione di persone di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

(2) In ogni loculo è tumulata una sola salma. E' consentita altresì l'introduzione di una cassetta metallica (ossario) contenente resti mortali ovvero un'urna cineraria per consentire l'abbinamento di resti a salme di congiunti ivi tumulate.

(3) Nei loculi non potranno essere tumulate, neppure in via provvisoria, salme di persone diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.

(3bis) Il concessionario può richiedere, al momento ~~della prenotazione~~ e della richiesta di concessione, che il diritto d'uso della sepoltura sia esteso a persone diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 26. In tal caso, l'estensione del diritto d'uso ed il nominativo del beneficiario o dei beneficiari vengono espressamente indicati nel contratto di concessione.

(3ter) L'estensione del diritto d'uso qualora non richiesta al momento della prenotazione o della richiesta di concessione, può essere richiesta e motivata in qualsiasi momento dal concessionario, dal suo coniuge o dai suoi discendenti in linea retta fino al secondo grado aventi il diritto d'uso della sepoltura, ai sensi dell'art 26. La richiesta viene accolta, con determinazione del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità di sepolture all'interno dei loculi per consentire l'abbinamento di resti di congiunti ivi tumulati.

(4) L'assegnazione dei loculi avviene secondo la disponibilità, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, la data di richiesta della concessione.

(5) La concessione d'uso di loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) In deroga al comma quattro del presente articolo, quando il numero di loculi disponibili sarà limitato a 20 (venti), gli stessi verranno concessi solo per la tumulazione di persone decedute ai sensi di quanto stabilito al comma 1) del presente articolo.

(8) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

(9) Le tariffe di concessione dei loculi vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

(10) Il loculo viene concesso fornito di lapide e portafiori senza epigrafe. Non è consentito aggiungere alla lapide fregi, luminarie ed altri accessori.

(11) L'epigrafe dovrà essere realizzata a cura e spese del concessionario o degli eredi e dovrà riportare le generalità e la data di nascita e di morte del defunto.

(12) Le scritte dell'epigrafi devono essere realizzate con lettere e numeri in Acciaio Lucidato a carattere romano, uguali a quelli delle lapidi già esistenti.

Articolo 52

Modalità di concessione per le cellette

(1) Le cellette costruite dal Comune sono date in concessione esclusivamente per la tumulazione di resti o di ceneri.

(2) Nelle cellette potranno essere tumulate:

a) Una cassetta metallica contenente i resti mortali di massimo due salme

b) Tre urne cinerarie.

(3) Nelle cellette non potranno essere tumulati, neppure in via provvisoria, resti o ceneri di persone diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.

(4) Il concessionario può richiedere, al momento ~~della prenotazione~~ e della richiesta di concessione, che il diritto d'uso della sepoltura sia esteso ad altre persone, ~~persone diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 26~~. In tal caso, l'estensione del diritto d'uso ed il nominativo del beneficiario o dei beneficiari vengono espressamente indicati nel contratto di concessione.

4 Bis) L'estensione del diritto d'uso a persone diverse da quelle indicate nell'art 26 del presente regolamento, qualora non richiesta al momento della prenotazione o della richiesta di concessione, può essere richiesta e motivata in qualsiasi momento dal concessionario, dal suo coniuge o dai suoi discendenti in linea retta fino al secondo grado aventi il diritto d'uso della sepoltura. La richiesta viene accolta, con determinazione del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità di sepolture all'interno delle cellette per consentire l'abbinamento di resti di congiunti ivi tumulati.

(5) L'assegnazione delle cellette avviene in ogni tempo secondo la disponibilità, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, la data di richiesta della concessione.

(6) La concessione d'uso delle cellette non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(7) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(8) In deroga a quanto disciplinato dai precedenti commi, quando il numero delle cellette disponibili sarà limitato a venticinque, gli stessi verranno concessi solo per la tumulazione di persone decedute, ai sensi dell'art 26 del presente regolamento.

(9) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

(10) Le tariffe di concessione delle cellette vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

(11) La celletta viene concessa fornita di lapide senza epigrafe. Non è consentito aggiungere alla lapide fregi, luminarie ed altri accessori.

(12) L'epigrafe dovrà essere realizzata a cura e spese del concessionario o degli eredi e dovrà riportare le generalità e la data di nascita e di morte del defunto.

(13) Le scritte dell'epigrafi devono essere realizzate con lettere e numeri in ACCIAIO LUCIDATO a carattere romano, uguali a quelli delle lapidi già esistenti.

Articolo 53

Modalità di concessione per le aree

(1) Le aree per la costruzione di edicole funerarie possono essere concesse a persone fisiche residenti e non residenti per sé e per la propria famiglia. Possono, inoltre essere concesse al Legale Rappresentante di comunità, associazioni o ordini religiosi, per la realizzazione di sepolture destinate ad accogliere le salme di persone facenti parte della comunità, associazione o ordine.

(2) Con deliberazione della Giunta comunale saranno stabilite le tariffe per la concessione delle aree. Le tariffe sono determinate a metro quadro e la Giunta comunale può stabilire delle tariffe differenziate per residenti e non residenti.

(3) *abrogato*

(4) Il concessionario può richiedere, al momento ~~della prenotazione o~~ della richiesta di concessione, che il diritto d'uso della sepoltura sia esteso a persone diverse da quelle indicate nel comma 3 del presente articolo. In tal caso, l'estensione del diritto d'uso ed il nominativo del beneficiario o dei beneficiari vengono espressamente indicati nel contratto di concessione.

(5) L'estensione del diritto d'uso a persone diverse da quelle indicate nel comma 3 del presente articolo, qualora non richiesta al momento della prenotazione o della richiesta di concessione, può essere richiesta e motivata in qualsiasi momento dal concessionario, dal suo coniuge o dai suoi discendenti in linea retta aventi il diritto d'uso della sepoltura. La richiesta viene accolta, con determinazione del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità di sepolture all'interno della tomba di famiglia.

(6) *abrogato*

(7) L'assegnazione delle aree avviene in ogni tempo secondo la disponibilità, per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità, la data di richiesta della concessione.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto

d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

(9) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(10) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 54 Manutenzione delle aree

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti al rimborso della spesa in ragione del numero dei posti in concessione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del dovuto, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- ~ le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- ~ l'ordinaria pulizia;
- ~ gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 55 Costruzione dell'edicola funeraria - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree di cui all'art. 52, impegnano il concessionario alla presentazione, entro il termine di dodici mesi, della domanda per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'edicola funeraria, pena la decadenza della concessione dell'area. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

(2) Qualora l'area non fosse ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 56 Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del Servizio, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) Al fine di consentire al Comune di individuare un referente per le comunicazioni inerenti la concessione, nel caso di decesso del concessionario è fatto obbligo agli aventi causa di comunicare entro sei mesi, il nominativo e l'indirizzo del referente designato.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo in persona ritenuta idonea, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(9) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 (trenta) anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 57

Rinuncia a concessione di loculi e cellette

(1) Il concessionario o suoi aventi causa possono richiedere la retrocessione al Comune dei loculi o cellette avute in concessione.

(2) Gli aventi causa possono richiedere la retrocessione solo nel caso in cui il concessionario ed il di lui coniuge siano deceduti; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi causa, e l'eventuale rimborso del corrispettivo di concessione, disposto ai sensi dei successivi commi, sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi causa, salvo accordi diversi tra gli aventi causa stessi, risultanti da atto scritto.

(3) In caso di richiesta di retrocessione, il concessionario o suoi aventi causa dovranno provvedere a proprie spese all'estumulazione delle salme e dei resti tumulati garantendo una decorosa sepoltura privata.

(4) L'Ente accoglie la richiesta di retrocessione con determinazione del Responsabile del Servizio, disponendo il rimborso del corrispettivo di concessione a suo tempo corrisposto, al netto delle spese contrattuali, con le seguenti decurtazioni:

- retrocessione tra il primo e il quinto anno: decurtazione del 30% del corrispettivo di concessione pagato;

- retrocessione tra il quinto e il quindicesimo anno: decurtazione del 50% del corrispettivo di concessione pagato

- retrocessione tra il quindicesimo e il venticinquesimo anno: decurtazione del 80% del corrispettivo pagato per la concessione

- retrocessione dopo il venticinquesimo anno: nessun rimborso.

(5) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 58

Rinuncia a concessione di aree

(1) Il concessionario o i suoi aventi causa possono richiedere la retrocessione al Comune dell'area avuta in concessione

(2) Gli aventi causa possono richiedere la retrocessione solo nel caso in cui il concessionario ed il di lui coniuge siano deceduti; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi causa, e l'eventuale rimborso del corrispettivo di concessione, disposto ai sensi dei successivi commi, sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi causa, salvo accordi diversi tra gli aventi causa stessi, risultanti da atto scritto.

(3) La retrocessione potrà essere richiesta dal concessionario o dai suoi aventi causa, decorsi almeno 10 anni dalla data della concessione, o nel caso in cui siano state tumulate delle salme, dopo 25 anni dalla data dell'ultima sepoltura effettuata.

(4) In caso di richiesta di retrocessione, il concessionario o suoi aventi causa dovranno provvedere a proprie spese alla estumulazione delle salme e dei resti tumulati garantendo una decorosa sepoltura privata.

(5) L'Ente accoglie la richiesta di retrocessione con determinazione del Responsabile del Servizio, disponendo il rimborso del corrispettivo di concessione a suo tempo corrisposto, al netto delle spese contrattuali, con le seguenti decurtazioni:

- retrocessione tra il decimo e il venticinquesimo anno: decurtazione del 30% del corrispettivo di concessione pagato;

- retrocessione tra il venticinquesimo e quarantesimo anno: decurtazione del 50% del corrispettivo di concessione pagato;

- retrocessione tra il quarantesimo e il cinquantacinquesimo anno: decurtazione del 80% del corrispettivo pagato per la concessione;

- retrocessioni oltre il cinquantacinquesimo anno di validità della concessione nessun rimborso.

(6) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Non è previsto alcun rimborso per l'eventuale manufatto realizzato sull'area oggetto di retrocessione.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 61

Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per

incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 62

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Successivamente il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 63

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 64

Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci,

ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio.

(3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 65

Autorizzazioni e permessi di costruzione per edicole funerarie e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale vigente.

(2) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(3) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

(4) In ogni caso, qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(5) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(6) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Articolo 66

Responsabilità

(1) I concessionari delle aree sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 67

Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione delle edicole funerarie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 68

Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 69

Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da valutare con il Responsabile del Servizio.

Articolo 70

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 71

Vigilanza

(1) Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 72

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- ~ a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- ~ a mantenere un abbigliamento dignitoso e consona alla caratteristica del luogo;
- ~ a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- ~ eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ~ ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- ~ segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- ~ esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- ~ trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Articolo 73

Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- ~ svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- ~ fornire feretri e gli accessori relativi;
- ~ occuparsi della salma;
- ~ effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno

munita della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 74 Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 76

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 77

Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il Responsabile del Servizio terrà annotati per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

- (3) In ogni scheda saranno riportati:
- a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78

Efficacia delle disposizioni del Regolamento e concessioni pregresse

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

(3) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(4) Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 79

Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, pietre tombali, lapidi, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 80

Dirigente Responsabile del Servizio

(1) Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro

analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 81

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto
concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.